



LA CORTE DEI CONTI
Sezione Regionale di Controllo per la Liguria
composta dai seguenti magistrati:

Dott. Ermanno GRANELLI	Presidente
Dott.ssa Angela PRIA	Consigliere
Dott. Alessandro BENIGNI	Primo Referendario (relatore)
Dott. Francesco BELSANTI	Primo Referendario
Dott. Donato CENTRONE	Primo Referendario
Dott. Claudio GUERRINI	Primo Referendario

nell' adunanza del **12 maggio 2016** ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Vista la lett. prot. n. 47 del 2 maggio 2016, con la quale il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione la richiesta di parere formulata in data 30 aprile 2016 dal Comune di Ortonovo (SP), ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 33/2016, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione;

Udito in camera di consiglio il magistrato relatore, Dott. Alessandro Benigni;

FATTO

Con istanza in data 30 aprile 2016, trasmessa dal Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria con nota n. 47 del 2 maggio 2016 ed assunta al protocollo della Segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria il 3 maggio del 2016 con il n. 0002217 - 03.05.2016 - SC _ LIG - T85 - A, il Comune di Ortonovo ha inviato una richiesta di parere relativa alla eventuale applicazione agli enti locali dell'art. 10, comma 2-*bis*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

In particolare l'Ente chiede se il diritto alla quota dei proventi annui spettanti al Comune per i diritti di segreteria possa essere attribuita al Vice Segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento, come previsto dall'articolo sopra menzionato, anche nella peculiare ipotesi in cui il Segretario comunale non ne abbia invece diritto, appartenendo alla fascia A o B.

DIRITTO

1. Sull'ammissibilità della richiesta di parere

La richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale in quanto è stata sottoscritta dall'organo legittimato a rappresentare l'Amministrazione ed è stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, nel rispetto, cioè, delle formalità previste dall'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Una valutazione positiva, in punto di ammissibilità, va espressa con riguardo anche al profilo oggettivo, poiché attiene all'interpretazione di disposizioni legislative che perseguono l'obiettivo del contenimento della spesa pubblica, a garanzia dell'assolvimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea.

2. La questione di merito. La giurisprudenza di controllo

L'art. 10, comma 2-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dispone che "negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento".

Sulla questione relativa alla corretta determinazione dei diritti di rogito da corrisponderci a seguito dell'entrata in vigore di tale norma, è prontamente intervenuta, in sede nomofilattica, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti la quale, con la deliberazione 24 giugno 2015, n. 21/SEZAUT/2015/QMIG, ha riconosciuto, aderendo all'impostazione della Sezione remittente, come la deroga prevista dalla disposizione sopra richiamata risponda ad esigenze di opportunità politica, valutate liberamente dal Legislatore, in quanto va a beneficiare i Segretari comunali che non possono godere, per fascia di appartenenza e per numero di abitanti dell'ente di territorialità, del trattamento economico dirigenziale.

Successivamente, sullo stesso quesito posto oggi dal Comune di Ortonovo, si è pronunciata la Sezione regionale di controllo delle Marche, con la recentissima deliberazione 21 aprile 2016, n. 90.

La Sezione marchigiana ha riconosciuto il diritto del Vice Segretario rogante a percepire i diritti di segreteria anche nell'ipotesi di impossibilità di redigere gli atti da parte del Segretario titolare, in virtù della diversa fonte del titolo indennitario.

Infatti, mentre i diritti del Segretario comunale si fondano sull'art. 30, comma 2, della legge n. 734 del 1973, il cui ambito oggi è stato limitato ai Segretari non aventi qualifica dirigenziale, quelli del Vice Segretario si fondano sull'art. 11 CCNL 9 maggio 2006 che prevede che al personale incaricato delle funzioni di Vice Segretario "sono corrisposti i compensi per diritti di segreteria per gli adempimenti posti in essere nei periodi di assenza o di impedimento del segretario comunale titolare della relativa funzione". Poiché l'art. 10 del d.l. n. 90 del 2014 è intervenuto solo sui diritti di rogito spettanti ai Segretari

comunali, ne consegue che gli stessi diritti, nei confronti di soggetti diversi, quali sono appunto i Vice Segretari, continuano a essere dovuti *“in forza di specifiche norme contrattuali mai abrogate e tutt’ora vigenti che continuano ad esplicare i propri effetti in favore del personale che [ne] è destinatario, in base all’ordinamento interno di ciascun ente”*.

3. La valutazione della Sezione sulla questione sottoposta

La Sezione ritiene di condividere l’indirizzo ermeneutico impresso dalla Sezione delle Autonomie e confermato dalla Sezione regionale di controllo delle Marche.

Decisiva, a giudizio della Sezione, è la *voluntas legislatoris* chiaramente espressa nei lavori preparatori.

Il testo originale del decreto, predisposto in sede governativa, era infatti molto più incisivo e prevedeva, come indicava esattamente il titolo dell’articolo 10, l’eliminazione totale dei diritti di segreteria per Segretari e Vice Segretari, con attribuzione integrale dei medesimi all’ente locale.

In sede di conversione tale punto è stato oggetto di approfondita discussione.

Nella Seduta della I Commissione Permanente della Camera dei Deputati (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) del 25 luglio 2014, si è infatti ritenuto di approvare il relativo emendamento, confermato anche in aula, malgrado le osservazioni contrarie del Presidente della Commissione che aveva fatto rilevare l’inopportunità di una *“discriminazione tra segretari comunali privi ovvero in possesso di qualifica dirigenziale”*, sulla base dell’affermata necessità di *“tutelare i segretari comunali operanti nei comuni medio – piccoli, nei quali non sono presenti dipendenti con qualifica dirigenziale, riconoscendo loro i diritti di rogito, seppure in misura minore rispetto ad oggi”* escludendoli per i Segretari con qualifica dirigenziale perché questi *“devono ... essere soggetti anche loro al principio della onnicomprensività della retribuzione che vale per i dirigenti”*.

Appare quindi evidente come l’effettiva ragione dell’introduzione dell’emendamento sia stata quella di salvaguardare l’attribuzione dei diritti di segreteria, seppure in misura ridotta rispetto al passato, a **tutti i soggetti che non abbiano qualifica dirigenziale**, a titolo di integrazione economica.

Sarebbe perciò incongrua una soluzione interpretativa diversa, come quella ipotizzata dal Comune spezzino nella sua richiesta di parere, che farebbe dipendere il diritto alla percezione dei medesimi alla sola appartenenza alla fascia C del Segretario titolare.

Pertanto si può ritenere che spettino al Vice Segretario del Comune di Ortonovo i diritti di segreteria nella misura prevista dall’art. 10, comma 2-bis, del d.l. n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014.

P.Q.M.

nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dal Comune di Ortonovo.

DISPONE

la trasmissione di copia della presente deliberazione, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune di Ortonovo;

la pubblicazione della presente deliberazione, a cura del Direttore della Segreteria, sul sito *web* della Sezione.

Così deliberato in Genova nella camera di consiglio del 12 maggio 2016

Il Magistrato estensore

(Alessandro Benigni)

Il Presidente

(Ermanno Granelli)

Depositato in segreteria il 12 maggio 2016

Il funzionario preposto

(Antonella Sfettina)